Accordo Confindustria-Federmanager
per integrazione dell'Art. 18 ("Previdenza complementare") della Parte Quarta "Tutele assistenziali e previdenziali - Welfare aziendale" del CCNL 13 NOVEMBRE 2024 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI

Addì, 19 ottobre 2026

Tra

CONFINDUSTRIA

e

FEDERMANAGER

Premesso che

- Le disposizioni contrattuali vigenti per i dirigenti di aziende industriali individuano nel Fondo PREVINDAI la forma pensionistica collettiva di riferimento per la categoria;
- Il contributo del datore di lavoro alla previdenza complementare nasce all'interno del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (Confindustria - Federmanager) come elemento qualificante della contrattazione e della buona bilateralità nel sistema di relazioni industriali proprio della categoria dei dirigenti industriali;
- Le Parti, in ragione delle novità normative apportate dalla Legge di Bilancio 2026 all'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005, esprimono la volontà di adottare misure volte a salvaguardare l'autonomia contrattuale e l'esatta perimetrazione degli obblighi contributivi datoriali alla previdenza complementare di natura negoziale;
- In particolare, le Parti ritengono che la *ratio* del combinato disposto dell'art 8, commi 1 e 2 e dell'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 252/2005, anche nella versione novellata dalla Legge di Bilancio 2026, unitamente al principio dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi, sia di legare la destinazione del contributo del datore di lavoro, in fase di trasferimento, ai soli fondi pensione di natura negoziale. Pertanto, una diversa destinazione, semmai, dovrebbe essere individuata dal CCNL di riferimento, quale fonte istitutiva del contributo di cui si tratta.
- È intenzione delle Parti, quindi, confermare il legame sinallagmatico tra obbligo contributivo datoriale e permanenza di iscrizione al fondo PREVINDAI.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue

1) In attuazione del CCNL Dirigenti Aziende Industriali e in coerenza con i principi di salvaguardia dell'autonomia negoziale, le Parti confermano che il contributo a carico del datore di lavoro è destinato solo ed esclusivamente in favore dei soli dirigenti in servizio, iscritti al Fondo Pensione PREVINDAI e finché permane l'adesione al Fondo;

2) Ai sensi e per gli effetti del presente accordo, nessun obbligo di contribuzione sussiste a carico dell'Azienda qualora il dirigente decida di esercitare il diritto al trasferimento della propria posizione individuale, o di aderire ab origine, a forme pensionistiche complementari diverse dal PREVINDAI.

3) Di conseguenza, l'eventuale scelta del dirigente di confluire in strumenti previdenziali diversi dal PREVINDAI comporta l'immediata e automatica cessazione del diritto al contributo datoriale. Tale importo non potrà formare oggetto di sostituzione per equivalente.

4) Per l'effetto, l'art. 18, comma 3 ("Previdenza complementare") del CCNL Dirigenti Aziende Industriali, a far data dalla stipula del presente Accordo, viene integrato con l'inserimento, dopo la lett. g), della lett. g-bis) come segue:

"g-bis. **l'obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei dirigenti in servizio iscritti al Previndai e finché permane l'iscrizione al Fondo. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il dirigente in servizio decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella prevista dal presente contratto.**

5) Le Parti si impegnano a promuovere nel modo più tempestivo possibile la più ampia diffusione e conoscenza del presente Accordo fra le Aziende e i dirigenti del settore.

Si allega la nuova formulazione dell'art. 18, come integrata a ragione del presente Accordo.

CONFINDUSTRIA **FEDERMANAGER**